

CIRCOLARE INFORMATIVA

Asolo, 29/05/2020

Gentile Cliente, di seguito riportiamo in sintesi le principali misure introdotte dal “Decreto Rilancio” (D.L. n. 34/2020), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 maggio 2020.

Contributi a fondo perduto

L’art. 25 del Decreto Rilancio prevede la concessione di **un contributo a fondo perduto** ai soggetti titolari di reddito d’impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario.

Il contributo è riconosciuto a due condizioni:

1. che l’ammontare **dei compensi o dei ricavi** relativi al periodo d’imposta 2019 **non sia superiore a 5 milioni di euro**;
2. che l’ammontare del **fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi del medesimo importo del mese di aprile 2019 (quindi riduzione di almeno un terzo)**. Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del suddetto requisito relativo al calo di fatturato.

Il contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

La percentuale varia per tre classi di contribuenti individuate in base ai ricavi o ai compensi 2019.

<i>Ricavi o compensi 2019</i>	<i>Misura del contributo</i>
Fino a 400.000,00 euro	20%
Oltre i 400.000,00 euro e fino a 1.000.000,00 euro	15%
Oltre 1.000.000,00 euro e fino a 5.000.000,00 euro	10%

È comunque riconosciuto ai soggetti rientranti nell’ambito di applicazione della norma, al verificarsi delle condizioni richieste, un contributo minimo per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il contributo è fiscalmente irrilevante e quindi non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, ed alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP.

Il decreto demanda a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate l’individuazione delle modalità di effettuazione dell’istanza da presentarsi in via esclusivamente telematica, del suo contenuto informativo, dei termini di presentazione della stessa e di ogni altro elemento necessario.

Lo Studio sta provvedendo, per ogni cliente, ad un controllo del rispetto delle suddette condizioni, al fine di quantificare e richiedere il contributo stesso.

Bonus per i soggetti danneggiati dall'emergenza Covid-19

Il Decreto Rilancio stabilisce quanto segue:

- il **bonus pari a 600 euro, già erogato per il mese di marzo** ai soggetti iscritti a gestione separata e gestioni speciali artigiani e commercianti, ma anche ai lavoratori stagionali, è esteso anche per il mese di aprile 2020. I pagamenti per il mese di aprile sono già iniziati in automatico, senza alcuna necessità di ulteriori richieste;
- **per il mese di maggio** è prevista **un'indennità di 1.000 euro a favore solo dei liberi professionisti iscritti alla gestione separata**, titolari di partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del provvedimento, **non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, purché vi sia una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito (NON RICAVI) del secondo bimestre 2020** (mesi di marzo e aprile), **rispetto al reddito del secondo bimestre 2019**. Tale riduzione viene verificata secondo il principio di cassa, quale la differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio dell'attività, comprese le eventuali quote di ammortamento. La domanda deve essere presentata all'Inps, con apposita autocertificazione dei requisiti richiesti; l'Inps comunica la richiesta all'Agenzia Entrate che, dopo aver effettuato i debiti riscontri, ne comunica l'esito all'Inps.

Lo Studio sta già valutando le singole posizioni per poter procedere con le domande relative;

- ai **lavoratori titolari di rapporti di co.co.co.**, iscritti alla gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del decreto in esame, è riconosciuta **un'indennità per il mese di maggio 2020 di 1.000 euro;**
- è riconosciuta **un'indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro** per ciascun mese, a **lavoratori dipendenti e autonomi privi di partita Iva** che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro involontariamente, sempre che non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente e non siano titolari di pensione. Altre indennità sono poi previste anche per i **lavoratori stagionali del turismo**.

Indennità a professionisti con casse di previdenza private

All'art. 78 del Decreto Rilancio è stato previsto il riconoscimento **anche per i mesi di aprile e maggio 2020 dell'indennità di 600 euro**, già riconosciuta per il mese di marzo 2020, per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

I soggetti titolari della prestazione, alla data di presentazione della domanda, non devono essere:

- titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- titolari di pensione.

Siamo in attesa di specifiche dettagliate da parte delle singole casse previdenziali, al fine di poter procedere con le relative richieste.

Decreto Rilancio: indennità ai lavoratori sportivi

È riconosciuta per i mesi di aprile e maggio un'indennità di 600 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Coni, il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Coni e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, già attivi alla data del 23 febbraio 2020. Il soggetto erogatore è Sport e Salute S.p.A..

La sospensione dei versamenti

A seguito del protrarsi dell'emergenza sanitaria il Decreto Rilancio, agli artt. 126 e 127, stabilisce che i **versamenti sospesi nei mesi di marzo, aprile e maggio per effetto del Decreto Cura Italia e del Decreto Liquidità, potranno essere effettuati, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, entro il 16 settembre 2020 in un'unica soluzione o in 4 rate mensili di pari importo.**

Si tratta di quei versamenti che erano in scadenza dal 2 marzo al 30 aprile scorso, già prorogati al 31 maggio 2020, appartenenti alle filiere maggiormente colpite dall'emergenza sanitaria e dalle misure di contenimento, nonché delle imprese e professionisti con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro.

A questi si aggiungono quei soggetti che per effetto del D.L. n. 23/2020 (Decreto Liquidità) hanno beneficiato della sospensione dei versamenti fiscali e contributivi scadenti ad aprile e maggio, con ripresa dei versamenti entro il 30 giugno 2020. Si tratta in particolare dei **contribuenti con ricavi o compensi fino a 50 milioni che hanno subito un calo del fatturato o dei corrispettivi superiore al 33% e dei soggetti con ricavi o compensi superiori ai 50 milioni che hanno subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi superiore al 50%.**

Esonero saldo IRAP e primo acconto

Il Decreto Rilancio prevede per le **imprese e i professionisti, che hanno conseguito ricavi o compensi inferiori a 250 milioni di euro, l'esonero dal saldo IRAP per il periodo 2019** (periodo 2019/2020 per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare) **e dal primo acconto per l'esercizio 2020.**

Sono escluse dal beneficio le pubbliche amministrazioni, le banche, gli altri intermediari finanziari e le imprese di assicurazione.

Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo, affitto d'azienda e cessione del credito

All'art. 28 del Decreto Rilancio è disciplinato il credito d'imposta per le locazioni ad uso non abitativo.

In particolare, la norma prevede che alle imprese e ai professionisti **con ricavi inferiori ai 5 milioni di euro** spetta un **credito d'imposta pari al 60% dell'ammontare del canone di locazione, leasing o concessione di immobili non abitativi destinati all'attività**, relativamente alla parte **commisurata ai mesi di marzo, aprile e maggio effettivamente pagata nel corso dell'anno 2020.** La fruizione del credito spetta ai soggetti

che hanno subito, mese per mese, una diminuzione del fatturato di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

Il credito d'imposta spetta, **a prescindere dal volume d'affari registrato nel periodo precedente, alle strutture alberghiere e agrituristiche** e spetta altresì agli enti non commerciali, agli enti del terzo settore e agli enti religiosi riconosciuti anche per i canoni relativi agli immobili utilizzati nell'attività istituzionale. Il credito spetta inoltre per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale, con riferimento all'ammontare del canone di ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno.

Alle medesime condizioni **spetta un credito d'imposta pari al 30% dei canoni di affitto d'azienda o relativi ad altri contratti complessi** che abbiano al loro interno la disponibilità di un immobile non abitativo.

Il credito d'imposta, non cumulabile con quello previsto per il mese di marzo dal D.L. Cura Italia, **può essere utilizzato direttamente dal locatario, ceduto al locatore a fronte di uno sconto sul canone, ovvero ceduto ad altri soggetti** (ad es. banche) ed è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di sostenimento, ovvero in compensazione. Esso inoltre non concorre alla produzione del reddito o della base imponibile IRAP.

Le modalità di utilizzo saranno precisate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia Entrate.

Lo Studio sta validando le singole posizioni al fine di valutare l'effettiva fruibilità.

Finanziamenti Covid-19, modifiche al "Decreto Liquidità"

Nella seduta del 26 maggio 2020, è giunto il "sì" dalla Camera alla fiducia posta dal Governo sull'approvazione del D.d.L. di conversione in legge del Decreto Liquidità. Il Decreto è stato rivisitato in più punti, con interventi finalizzati a semplificare le procedure per la concessione dei finanziamenti a garanzia statale.

Si segnala in particolare che **i finanziamenti con garanzia pubblica al 100% potranno arrivare fino a 30.000 euro, superando il limite di 25.000 euro stabilito dal testo originario del decreto.** Inoltre si allunga la durata del prestito, per il quale si prevede ora la restituzione in 10 anni invece che in sei.

Tali modifiche delle condizioni potranno essere applicate anche ai prestiti già attivati prima della conversione in legge del decreto.

Esenzioni IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19

Il Decreto Rilancio, all'art. 124, introduce **l'esenzione da IVA, fino al 31 dicembre 2020**, per le operazioni di cessione aventi ad oggetto i beni di seguito elencati:

- ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva;
- monitor multiparametrico anche da trasporto;
- pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale;
- tubi endotracheali;
- caschi per ventilazione a pressione positiva continua;
- maschere per la ventilazione non invasiva;



- sistemi di aspirazione;
- umidificatori;
- laringoscopi;
- strumentazione per accesso vascolare;
- aspiratore elettrico;
- centrale di monitoraggio per terapia intensiva;
- ecotomografo portatile;
- elettrocardiografo;
- tomografo computerizzato;
- mascherine chirurgiche;
- mascherine Ffp2 e Ffp3;
- articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici;
- termometri;
- detergenti disinfettanti per mani;
- dispenser a muro per disinfettanti;
- soluzione idroalcolica in litri;
- perossido al 3% in litri;
- carrelli per emergenza;
- estrattori RNA;
- strumentazione per diagnostica per COVID-19
- tamponi per analisi cliniche;
- provette sterili;
- attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo.

Inoltre viene riconosciuto, in deroga alla disciplina generale, il diritto alla detrazione, versata a monte, dell'imposta pagata sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi afferenti dette operazioni esenti.

Al termine del periodo di esenzione il decreto prevede l'applicazione di un'aliquota IVA pari al 5%.

Il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro

L'art. 120 del D.L. n. 34/2020, riconosce ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (compresi ad es. bar e ristoranti) e agli enti del terzo settore, un **credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese per investimenti, per un massimo di 80.000 euro, sostenute nel 2020 in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19** (ad esempio, rifacimento di spogliatoi e mense, realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, arredi di sicurezza, ecc.)

Il credito d'imposta è:

- **cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese**, comunque nel limite dei costi sostenuti;
- **utilizzabile esclusivamente in compensazione** nell'anno 2021;
- **cedibile ad altri soggetti**, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Seguirà Decreto ministeriale con le istruzioni applicative.

L'art. 121 prevede inoltre che per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021 per determinate tipologie di interventi edilizi, è possibile alternativamente (in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione) ottenere uno **sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore**, il quale a sua volta recupererà l'importo sotto forma di credito d'imposta o **trasformare il relativo importo in credito d'imposta**, con la facoltà di cederlo ad altri soggetti.

Credito sanificazione ambienti di lavoro

Il decreto modifica il credito previsto per la sanificazione ambienti di lavoro, concedendo ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del terzo del settore, un **credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute** nel 2020 per la sanificazione degli ambienti di lavoro e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale. Il credito d'imposta spetta fino a un **massimo di 60.000 euro** per ciascun beneficiario.

I criteri, le modalità di applicazione e di fruizione dell'agevolazione, ai fini del rispetto del limite di spesa, saranno definite con un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate di prossima emanazione.

Ecobonus e Sismabonus

L'art. 119 del Decreto Rilancio ha previsto l'**incremento al 110% della detrazione spettante** a fronte di specifici interventi in ambito di **efficienza energetica (ecobonus)**, **riduzione del rischio sismico (sismabonus)**, installazione di **impianti fotovoltaici** e installazione di **colonnine per la ricarica di veicoli elettrici**, con riferimento alle spese **sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021**. La detrazione può essere fruita in **5 rate di pari importo**.

La medesima detrazione, fino ad un massimo di 48.000 euro, è prevista per interventi di installazione di specifici impianti fotovoltaici e accumulatori ad essi integrati, effettuati dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021. La maggiorazione dell'aliquota di detrazione compete solo nel caso in cui i predetti interventi siano effettuati congiuntamente ad uno degli interventi precedentemente indicati (ecobonus e sismabonus).

Le agevolazioni sopra indicate si applicano agli interventi effettuati da:

- **persone fisiche**, non nell'esercizio di imprese, arti o professioni, sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale;
- **condomini**;
- **Istituti Autonomi Case Popolari (IACP)**, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti;

- **cooperative di abitazione a proprietà indivisa** per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Per tutti gli interventi agevolabili sopra descritti, inoltre, viene prevista la possibilità di optare per la cessione ad altri soggetti (Banche, assicurazioni, fornitore) del credito corrispondente alla detrazione, oppure per lo sconto in fattura, praticato dal fornitore, il quale potrà recuperare la somma sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione, secondo le modalità che verranno previste in un apposito provvedimento.

Esenzione per bar e ristoranti dalla tassa di occupazione del suolo pubblico

L'art. 181 D.L. n. 34/2020, al fine di permettere la riapertura delle attività degli esercizi pubblici, concede alle imprese di pubblico esercizio, titolari o richiedenti concessioni di suolo pubblico, di **non pagare, fino al 31 ottobre 2020** la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di **permettere l'utilizzo o un ampliamento dell'utilizzo delle superfici di suolo pubblico, con domanda semplificata, con allegata la sola planimetria ed esente da bollo.**

Possono usufruire del beneficio le imprese di pubblico esercizio, come indicate, titolari o richiedenti concessioni di suolo pubblico

Queste sono le tipologie degli esercizi:

- a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
- b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
- c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
- d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

L'esclusione dal presupposto per il pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è prevista per il periodo intercorrente tra la data di riapertura delle attività e il 31 ottobre 2020.

Fino al 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su pubbliche vie, piazze, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico e storico, da parte di questi esercenti, di strutture facilmente amovibili, quali elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali alle attività sopra specificate, non è subordinata all'autorizzazione e l'utilizzazione delle superfici è autorizzata.

Rafforzamento patrimoniale delle medie imprese

Il Decreto prevede alcune misure finalizzate al rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni, che si sostanziano:

- in un credito d'imposta del 20% per i conferimenti in denaro per l'aumento del capitale sociale di società danneggiate dalla pandemia COVID-19;
- in un credito d'imposta, che spetta dopo l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2020, pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, assunto al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell'aumento del capitale;
- nell'istituzione del "Fondo Patrimonio PMI", finalizzato a sottoscrivere obbligazioni emesse dalle medesime società.

L'importo massimo del conferimento su cui è possibile calcolare il credito di imposta non può superare 2 milioni di euro.

Non potrà essere effettuata la distribuzione di riserve fino a tutto il 2023, onde evitare la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituzione dell'ammontare detratto oltre agli interessi legali.

I benefici riguardano le società di capitali regolarmente costituite e aventi la sede legale e amministrativa in Italia le quali:

- presentino per il 2019 un ammontare di ricavi derivanti dalle vendite e prestazioni compreso tra 5 milioni di euro (10 milioni, per l'agevolazione riguardante il "Fondo Patrimonio PMI") e 50 milioni di euro;
- abbiano subito, nel periodo tra l'1 marzo 2020 e il 30 aprile 2020 e a causa dell'emergenza epidemiologica COVID19, una riduzione complessiva dei ricavi di oltre il 33% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente;
- deliberino ed eseguano, tra il 20 maggio 2020 e il 31 dicembre 2020, un aumento di capitale a pagamento interamente versato (non inferiore a 250.000,00 euro, per l'agevolazione riguardante il "Fondo Patrimonio PMI").

Contributo per bici e monopattino

L'art. 229 del Decreto prevede uno stanziamento di 120 milioni di euro per il 2020 per l'acquisto di bici, anche a pedalata assistita e di altri mezzi di mobilità sostenibile, alternativa al trasporto pubblico.

Possono usufruire del contributo i residenti maggiorenni nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti che acquistano mezzi di trasporto individuali alternativi al trasporto pubblico.

Il bonus, richiedibile una sola volta, è previsto nella misura **del 60 per cento della spesa sostenuta**, fino ad un **massimo di 500 euro**.

Gli acquisti devono essere effettuati **dal 4 maggio 2020 al 31 dicembre 2020**.

Credito d'imposta per le spese di vacanze sul territorio nazionale

L'art. 176 del Decreto Rilancio prevede il riconoscimento di un credito per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive.

Possono usufruire del beneficio I nuclei familiari con un **reddito ISEE non superiore a 40.000**.

L'agevolazione vale per i servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismo e dai bed & breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l'esercizio dell'attività turistico ricettiva.

Il credito è **utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020**, da un solo componente per nucleo familiare, nelle seguenti misure:

- **500 euro** per ogni nucleo familiare, formato almeno da 3 persone;
- **300 euro** se il nucleo familiare è composto da 2 persone;
- **150 euro** se il nucleo familiare è composto da 1 sola persona.

Il credito è riconosciuto alle seguenti **condizioni**, prescritte a pena di decadenza:

- a) le spese debbono essere **sostenute in un'unica soluzione** in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast;
- b) il totale del corrispettivo **deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale** nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;
- c) il pagamento del servizio deve essere corrisposto **senza l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici** diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

Per il **cliente** il credito sarà fruibile per l'80% come sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20% in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto.

Il fornitore, a sua volta, maturerà un credito d'imposta che potrà utilizzare esclusivamente in compensazione, con facoltà di cessione ai propri fornitori di beni e servizi ovvero ad altri soggetti privati, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari.

Bonus baby-sitting e centri estivi

Il Decreto 34/2020 ha modificato il D.L. Cura Italia, introducendo le seguenti modifiche:

- **è stato aumentato a 1.200 euro l'importo del bonus baby-sitting e a 2.000 euro quello per i lavoratori appartenenti al settore sanitario** e al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico;
- è stato previsto che il bonus possa essere erogato, in alternativa rispetto al pagamento delle prestazioni di baby sitting, per **l'iscrizione a centri estivi o ai servizi integrativi per l'infanzia** da provare con idonea documentazione.

Si ricorda che, secondo quanto previsto dal D.L. 18/2020, il bonus spetta:

- ai lavoratori privati: genitori lavoratori dipendenti privati, lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS, lavoratori autonomi iscritti all'INPS e lavoratori autonomi iscritti a casse non gestite dall'INPS (ad esempio le casse professionali);



- ai lavoratori pubblici: dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato appartenenti alle categorie dei medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico e di radiologia medica, operatori sociosanitari, personale del comparto di sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica;
- in caso di figli di età inferiore a 12 anni alla data del 5 marzo 2020;
- oltre il limite di età di 12 anni solo per i figli con handicap purché iscritti a scuole o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

In ogni caso il bonus non spetta se nel nucleo familiare c'è un altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa (ad esempio NASPI, indennità di mobilità, ecc.).

La domanda potrà essere presentata mediante:

- applicazione web disponibile on-line nel sito dell'INPS;
- contact Center Integrato;
- patronati.

Il bonus verrà erogato attraverso il Libretto di Famiglia, quindi il beneficiario e il prestatore dovranno preventivamente registrarsi sulla piattaforma delle prestazioni occasionali, accessibile dal sito INPS, direttamente con le proprie credenziali o avvalendosi del contact center INPS o tramite intermediario.

Una volta ottenuto il bonus il genitore beneficiario dovrà procedere alla c.d. appropriazione telematica entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione di accoglimento della domanda che avviene a mezzo sms, e-mail o pec, pena la rinuncia tacita al beneficio stesso.

In alternativa al bonus sopracitato il lavoratore dipendente potrà usufruire dei seguenti diritti:

- congedo parentale per la cura dei figli di età non superiore a 12 anni, fruibile sino al 31 luglio 2020 e per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 30 giorni;
- diritto di astensione dall'attività lavorativa esercitabile, da parte dei genitori lavoratori dipendenti del settore privato, per i figli minori di anni 16.

Lo Studio è a disposizione per i chiarimenti del caso.

Cordiali saluti

Studio Bacchin Berton & Associati

STUDIO BACCHIN • BERTON & ASSOCIATI

SEDE DI ASOLO

VIALE ENRICO FERMI 14 • 31011 (TV) • TEL: 0423 529594 • C.F. E P.IVA 04869820268 • info@studiobacchin.it • studiobacchinberton.it